

TI_GERICHTE 32.2016.144 vom 16. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.144

FR: TI_GERICHTE 32.2016.144 du 16 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 32.2016.144 del 16 novembre 2016

Regeste

Domanda di restituzione della rendita completiva per figli versata indebitamente. Diritto di essere sentito. Dati i motivi per una revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA. Trasmissione atti all'Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la sentenza del TCA, si pronunci sulla domanda di condono

Erwägungen

E. 2

prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). L'art.

E. 3

cpv. 1 e 2 OPGA prevedono che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione e che nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono. La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid.

5.1.1). La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la decisione di restituzione deve rispettare unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGa (STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2 e STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110). 2.5. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI in virtù del rinvio di cui all'art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita si estingue quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età. Secondo l'art. 25 cpv. 5 LAVS seconda frase, il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. Sulla base di questa delega legislativa l'esecutivo federale ha stabilito che la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità (art. 49 ter cpv. 2 OAVS). Nel caso in esame, venuto a conoscenza del fatto che la figlia aveva interrotto la formazione intrapresa nel mese di gennaio 2016 (cfr. consid. 1.2), l'Ufficio AI, con la decisione impugnata (ritenendo implicitamente dati i criteri ex art. 53 cpv. 1 LPGa per poter procedere alla revisione delle decisioni informali con cui ha erogato indebitamente all'insorgente la rendita completiva per la figlia _____ per i mesi da febbraio a novembre 2016), ha chiesto la restituzione delle rendite complete versate indebitamente dal mese di febbraio a novembre 2016 (cfr. consid. 1.3). Nella decisione impugnata l'amministrazione ha infatti evidenziato che "(...) siccome _____ ha interrotto la formazione, siamo obbligati a richiedere la restituzione delle prestazioni in esubero elargite. (...)” (doc. Cassa 57 = doc. AI 116/338-339). Quanto al rispetto del diritto di essere sentito già si è detto al consid. 2.3. L'amministrazione, come accennato (cfr. consid. 1.5), visto che l'insorgente nel ricorso ha addotto che la figlia ha "(...) interrotto la sua formazione scolastica per motivi di salute (...)” (I), ha effettuato i necessari accertamenti per stabilire se la suddetta interruzione fosse o meno da ritenere tale avuto riguardo all'art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS secondo il quale, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo, le interruzioni per motivi di salute per una durata massima di 12 mesi non sono considerate interruzioni ai sensi dell'art. 49 ter cpv. 2. Anche le Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, valide dal 1. gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2017), stabiliscono che "(...) se la formazione è abbandonata anticipatamente, è considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo. (...)” rispettivamente che "(...) i figli che interrompono la formazione a causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo. (...)” (DR dell'AVS/AI n. marginali 3368 e 3373). Ora, a prescindere dal fatto che l'insorgente non contesta la restituzione in quanto tale – con il ricorso egli ha infatti postulato il condono dell'importo richiestogli in restituzione (cfr. consid. 1.5) e, anche se ha avuto la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. consid. 1.6), dopo la risposta di causa è rimasto silente – questo Tribunale rileva

quanto segue. Il ricorrente – interpellato in merito all’incapacità lavorativa della figlia che ha portato allo scioglimento del contratto di tirocinio e ai motivi per cui ella non ha più intrapreso una formazione professionale iscrivendosi all’Ufficio di collocamento nel settembre 2016 (cfr. doc. Cassa 39) – , con scritto del 27 dicembre 2016, oltre a produrre il certificato medico 22 dicembre 2016 nel quale il dr. _____ ha attestato che “(...) ho seguito, causa malattia, la summenzionata paziente [ndr. si tratta della figlia _____] dal 04.01.2016 al 18.11.2016 (ultima consultazione). L’impossibilità a frequentare la scuola _____ è durata dal 07.01.2016 al 31.01.2016 mentre l’incapacità lavorativa è durata dal 07.01.2016 al 31.03.2016. (...)” (doc. Cassa 38), ha precisato che “(...) siccome da gennaio sono inabile al lavoro al 100% per un infortunio e percepisco fr. 1’000.00 in meno di stipendio mensile abbiamo dovuto richiedere una prestazione assistenziale, e di conseguenza mia figlia ha dovuto annunciarsi all’URC. Non si è annunciata prima in quanto sapevamo che non aveva diritto a nessuna indennità di disoccupazione, da notare che comunque lei in quel periodo ha sempre fatto ricerche di lavoro e stage con la speranza di trovare un posto di tirocinio, ma purtroppo non ha ancora trovato niente. (...)” (doc. Cassa 37). Chiamato ulteriormente a precisare se l’interruzione della formazione di sarta intrapresa dalla figlia fosse riconducibile unicamente alla malattia, se ella avesse l’intenzione di riprendere la formazione nella stessa professione e a documentare le ricerche di stage per un posto di tirocinio (cfr. doc. Cassa 36), l’insorgente, con lettera del 19 gennaio 2017, ha prodotto le ricerche di lavoro (cfr. doc. Cassa 3-35) e risposto che “(...) 1. L’interruzione della formazione di sarta è dovuta unicamente alla malattia, avendo raggiunto il numero massimo di assenze ammesso durante l’anno scolastico. 2. Mia figlia ha sempre avuto intenzione di riprendere una formazione, e appena lo stato di salute glielo ha permesso ha cominciato a fare ricerche per un posto di apprendistato e anche di stage. (...)” (doc. Cassa 1). In effetti nel “Curriculum Vitae” , quale obiettivo professionale, _____ ha indicato che “(...) sulla base degli stage svolti, mi sono resa conto del mio interesse per la formazione di impiegata di commercio e desidero ottenere un Attestato Federale di Capacità (AFC). (...)” (doc. Cassa 2). Anche dalle diverse lettere di candidatura (doc. Cassa 3-35) – fatte salve quelle in cui si è candidata quale “operatrice pubblicitaria AFC” , “assistente di farmacia” , “disegnatrice (architettura) AFC” , “operatrice postpress AFC” , “operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC” e “disegnatrice (ingegneria civile)” AFC” (vedi i doc Cassa 33, 30, 25, 24, 15 e 8) – risulta che _____ si è indirizzata verso una formazione commerciale. Inoltre, in tutte le candidature l’interessata ha evidenziato che, dopo aver ottenuto nel 2013 la licenza di scuola media “(...) in seguito ha frequentato dapprima il semestre di motivazione _____ a _____ e poi – non avendo trovato un posto di apprendistato quale impiegata di commercio – la scuola _____ a _____. Mi sono presto resa conto che questa scuola a tempo pieno al momento non faceva per me e la professione scelta nel campo della sartoria mi annoiava. Durante le mie esperienze lavorative ho realizzato che la professione di impiegata di commercio mi attraeva molto. (...)” (cfr. da ultimo ad esempio la candidatura del 27 dicembre 2016 sub doc. Cassa 3). In concreto, avendo la figlia interrotto nel mese di gennaio 2016 la formazione di “_____” (cfr. consid. 1.2) ed essendo la stessa intenzionata ad iniziare una formazione nuova completamente diversa rispetto a quella intrapresa nell’agosto 2015, la rendita complementare per la figlia _____ è stata versata indebitamente all’insorgente dal mese di febbraio a quello di novembre 2016. In questo senso – ribadito che, come suesposto, l’insorgente non contesta la restituzione in quanto tale – questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi da quanto addotto nella

risposta di causa dall'amministrazione e meglio che "(...) in effetti, affinché l'interruzione dovuta alla malattia possa essere considerata come formazione, la formazione deve essere proseguita immediatamente dopo la scomparsa della causa dell'impedimento. Tuttavia, come deciso dall'allora TFA nella sentenza pubblicata nella RCC 1975, p. 384, tale concetto di immediatezza può anche essere confermato nei casi in cui la nuova formazione inizia dopo un periodo relativamente lungo, a condizione comunque che l'estendersi di questa interruzione sia stato provocato da difficoltà soggettive e/o oggettive nel ritrovare un posto di tirocinio, malgrado gli sforzi evidenti profusi dall'interessato. Questa attenuante non è però applicabile (DTFA 102 V 208) qualora l'oggetto della nuova formazione cambia completamente rispetto a quella abbandonata. Le risultanze delle istruttorie avviate hanno così potuto accertare che la giovane, pur essendo incapace al lavoro dal

E. 7

gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (vedi certificato medico del dr. _____ del 22 dicembre 2016), si è attivata per la ricerca di un nuovo posto di tirocinio, ma cambiando radicalmente la filiera formativa e optando per altre formazioni non attinenti con quella abbandonata (vedi candidature). Stando così la situazione il diritto alla rendita completa deve dunque intendersi decaduto con la cessazione della formazione di sarta al 31 gennaio 2016 e le prestazioni versate dopo questa data devono essere restituite. (...)” (VI). Conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4) – ritenuto che il venire a conoscenza dell'interruzione da parte della figlia _____ della formazione intrapresa nel mese di gennaio 2016 (cfr. consid. 1.2) costituisce un fatto nuovo già presente al momento in cui le prestazioni sono state erogate e ricordato che l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione cresciuta formalmente in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza e tali da indurre ad una conclusione giuridica diversa (in argomento vedi la STF 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015) – , essendo adempiuti i motivi per una revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA, l'amministrazione può chiedere la ripetizione delle prestazioni concesse indebitamente mediante le decisioni informali rimaste incontestate. Occorre adesso esaminare se l'amministrazione ha per tempo chiesto la restituzione. Dagli atti risulta che in data 7 novembre 2016 l'amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che _____ ha interrotto la formazione intrapresa con effetto dal febbraio 2016 (cfr. doc. Cassa 63 e consid. 1.2). La decisione di restituzione è stata emessa il 16 novembre 2016. Avendo quindi l'Ufficio AI rispettato il termine annuale del citato art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il credito da risarcimento non è perento (in argomento vedi la STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015). Va qui rilevato che il suddetto termine di perenzione di un anno è rispettato anche se si volesse ritenere (come sostenuto dall'insorgente con il ricorso; cfr. consid. 1.4) che l'Ufficio AI avrebbe dovuto essere al corrente dell'interruzione della formazione per ragioni mediche già dal mese di febbraio 2016. In conclusione, visto quanto sopra, giustamente con la decisione contestata l'Ufficio AI ha tempestivamente chiesto al ricorrente la restituzione della rendita completa per la figlia _____ indebitamente percepita dal 1° febbraio al 30 novembre 2016 per complessivi fr. 2'020.--, il cui importo risulta essere corretto. 2.6. Riguardo alla domanda di condono (cfr. consid. 1.4), rettamente l'Ufficio AI, in sede di risposta, ha rilevato che "(...) per costante giurisprudenza, da parte dell'UAi sarà possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale delle decisione di restituzione, ritenuto che solo in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. (...)” (VI). In effetti, secondo la giurisprudenza, di regola, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al

momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (vedi le STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e le STCA 32.2014.128 del 21 luglio 2015 consid. 2.4). In questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l'insorgente se fosse costretto a restituirle, sono premature e non vanno quindi qui approfondite. 2.7. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono. 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.